

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 12 agosto 2005, n. 16885. Ministro Giustizia c. Riccitelli ed altri. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Presunzione di sussistenza del danno morale. Configurabilità.

. In tema di equa riparazione per superamento del termine di durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno morale, non patrimoniale, a differenza del danno patrimoniale, si verifica normalmente per effetto della predetta violazione. Pur dovendosi escludere la configurabilità in re ipsa, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (massima redazionale)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente - R.G.N. 16459/03
- Dott. Mario ADAMO - Consigliere - Cron. 16885
- Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere - Rep. 3590
- Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere - Ud. 12/04/05
- Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere -

Oggetto
spina rifonazione
EX L. 88/01

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

RICCITELLI FRANCESCO, RICCITELLI ELENA MARIA CLEMENTINA, RICCITELLI GABRIELE, RICCITELLI MASSIMO TIZIANO, CRISTAUDO SILVANA MARIA ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO CALIGIURI, giusta



GIEMME NEW s.r.l.

2005
1344

[Handwritten signature]



procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA,
depositato il 31/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/04/2005 dal Consigliere Dott. Francesco
Maria FIORETTI;

udito per il resistente l'Avvocato DE STEFANO che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fum' or similar, located on the right side of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 23.02.02, diretto alla Corte d'Appello di Perugia Riccitelli Francesco, Riccitelli Elena Maria Clementina, Riccitelli Gabriele, Riccitelli Massimo Tiziano e Cristaudo Silvana Maria Elena chiedevano, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il riconoscimento del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole di un processo iniziato nel dicembre 1992 davanti al Tribunale civile di Roma e definito in primo grado nell'ottobre 2001.

Con decreto in data 25.11-31.12.2002 la corte d'appello adita, ritenuta che la durata ingiustificata della causa summenzionata era di circa sei anni, condannava il Ministero della Giustizia convenuto al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, a favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro 6.000,00 con gli interessi legali dalla domanda.

Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Tutti gli attori summenzionati hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e degli articoli 2056 e 2059 del codice civile, in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 5, c.p.c..

Deduce il ricorrente che, contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal giudice a quo, il danno conseguente all'irragionevole durata del processo – tanto patrimoniale quanto non patrimoniale – non potrebbe essere identificato nella stessa violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ma dovrebbe formare oggetto di allegazione e di prova da parte di chi agisce in giudizio.

La corte di merito, non essendosi attenuta a detto principio, avrebbe erroneamente riconosciuto un danno patrimoniale sfornito di prova.

Il ricorso è infondato.

Una volta accertata la sussistenza della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la parte, che assume di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della eccessiva durata del processo, non è tenuta a fornire specifica prova dello stesso, atteso che, secondo la CEDU, il danno non patrimoniale (da identificarsi col patema d'animo, coll'ansia, colla sofferenza morale causate dall'esorbitante attesa della decisione), a differenza del danno patrimoniale, si verifica normalmente, e cioè di regola per effetto della violazione della durata ragionevole del processo, per cui deve ritenersi presente secondo l'"id quod plerumque accidit" senza bisogno di alcun sostegno probatorio.

In tal senso si sono espresse anche le sezioni unite di questa corte con decisione, che questo collegio condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene (cfr. cass. n. 1338 del 2004, resa a sezioni unite), affermando il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso



concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e l'amministrazione ricorrente, in virtù del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che appare giusto liquidare, in considerazione del valore della lite, in complessivi euro 1.600,00 (milleseicento), di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.600,00 (milleseicento), di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2005.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



12 APR 2005
IN CANCELLERIA



Andrea Bianchi